REGOLAMENTO (CEE) N. 697/71 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1971

relativo al collocamento di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2142/70 i prodotti ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori devono essere diretti verso una destinazione tale da non costituire ostacolo al normale collocamento della produzione in questione ;

considerando che le disposizioni dell'articolo 10 dello stesso regolamento considerano questa necessità per il collocamento di taluni prodotti e prevedono le condizioni alle quali è sottoposta la concessione della compensazione finanziaria ;

considerando che le sardine e le acciughe, il cui acquisto è garantito dagli Stati membri a norma dell'articolo 11 del suddetto regolamento, devono essere destinate, salvo eccezioni, a fini diversi dal consumo umano ;

considerando che le misure di regolarizzazione del mercato possono avere il loro pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati o acquistati non sono reintrodotti nel normale circuito commerciale di questi prodotti ; che è opportuno quindi escludere qualsiasi destinazione che potrebbe influenzare, per sostituzione, il livello del consumo dei prodotti che non sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2142/70, come pure le sardine e le acciughe acquistate conformemente all'articolo 11 dello stesso regolamento, sono collocati, salvo particolare autorizzazione, verso una delle seguenti destinazioni ;

a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza ;

b) utilizzazione dei prodotti freschi o conservati per l'alimentazione animale ;

c) utilizzazione dei prodotti, previa trasformazione in farina, per l'alimentazione animale ;

d) utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione.

Articolo 2

1. Le operazioni di distribuzione gratuita di cui all'articolo 1, lettera a) sono effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri.

2. Il collocamento dei prodotti verso le destinazioni di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), è effettuato mediante asta pubblica durante la quale gli acquirenti devono specificare l'utilizzazione che essi si impegnano a riservare ai prodotti acquistati.

3. Le aste pubbliche di cui al paragrafo 2 danno luogo al rilascio immediato d'un foglio d'asta indicante le generalità del venditore, dell'acquirente, la destinazione riservata ai prodotti e il prezzo di vendita. Un esemplare di questo foglio d'asta resta a disposizione dello Stato membro presso l'organismo che ha proceduto all'asta pubblica.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire e reprimere le frodi al regime di collocamento definito dal presente regolamento. Essi si assicurano che i prodotti collocati non sono deviati dalla destinazione che è stata loro riservata.

[1] GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

Articolo 4

Gli Stati membri fanno pervenire, semestralmente, alla Commissione una tabella indicante, per prodotto e per destinazione considerata all'articolo 1, le quantità collocate durante il semestre precedente ed i prezzi medi ottenuti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI